

Norme & Tributi

Avvocati, limite di due mandati contro i «gruppi di potere»

CORTE COSTITUZIONALE

Depositare le motivazioni della Consulta sul divieto di candidatura

Norma funzionale a favorire ricambio dei vertici e uguaglianza nelle elezioni

Giovanni Negri

Una competizione in condizioni di uguaglianza. Con regole che permettano il ricambio tra gli eletti. La Corte costituzionale ha depositato ieri le motivazioni, anticipate quanto alla conclusione in un comunicato di qualche settimana fa, con le quali sono state respinte le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio nazionale forense (Cnf) sul limite di due mandati consecutivi per potere essere candidati alle elezioni degli Ordini circondariali.

La sentenza, la 173 scritta da Mario Rosario Morelli, parte da un presupposto, che potrebbe anche aprire a qualche perplessità sulla composizione d'attuale Cnf, e cioè che la previsione di un limite ai mandati che possono essere svolti consecutivamente è di ampia applicazione per le cariche pubbliche. E il riferimento è ai consiglieri del Csm o del Notariato, ma anche agli stessi componenti del Cnf, accedendo quindi a una lettura che fa dei paletti al numero di candidature consecutive anche di questi ultimi un dato acquisito, ma che in realtà così acquisito non è.

Detto questo, la pronuncia ricorda che il principio ha portata più generale nel contesto degli ordinamenti professionali, dai dottori commercialisti agli psicologi passando per biologi e ingegneri.

Inoltre, il divieto del terzo mandato consecutivo (divieto comunque solo temporaneo visto che inseguito sarà possibile tornare a presentarsi alle elezioni) ha come obiettivo quello di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l'articolo 51 della Costituzione mette alla base dell'accesso «alle cariche elettive».

Uguaglianza che, nella lettura della Corte, sarebbe evidentemente compromessa da una competizione che potrebbe essere influenzata «da coloro che ricoprono da due (o più mandati) consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano così potuto consolidare un forte legame con una parte dell'elettorato, connotato da tratti peculiari di prossimità».

Ancora, il limite favorisce il fisiologico ricambio all'interno dei Consigli dell'ordine, «immettendo» forze fresche nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l'ampliamento e la maggiore fluidità dell'elettorato passivo), e – per altro verso – blocca l'emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza. Passaggio che la sentenza considera coerente con il principio del buon andamento della amministrazione, anche nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza, «riferito agli ordini forensi, e a tutela altresì di valori di autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore».

Insomma, il temporaneo stop punta a evitare la «cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura (...) mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell'avvocatura».

Insomma, il temporaneo stop punta a evitare la «cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura (...) mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell'avvocatura».

Insomma, il temporaneo stop punta a evitare la «cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura (...) mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell'avvocatura».

Insomma, il temporaneo stop punta a evitare la «cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura (...) mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell'avvocatura».

Insomma, il temporaneo stop punta a evitare la «cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura (...) mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell'avvocatura».

Insomma, il temporaneo stop punta a evitare la «cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura (...) mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell'avvocatura».

Insomma, il temporaneo stop punta a evitare la «cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura (...) mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell'avvocatura».

Insomma, il temporaneo stop punta a evitare la «cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura (...) mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell'avvocatura».

Insomma, il temporaneo stop punta a evitare la «cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura (...) mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell'avvocatura».

Insomma, il temporaneo stop punta a evitare la «cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura (...) mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell'avvocatura».

Insomma, il temporaneo stop punta a evitare la «cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura (...) mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell'avvocatura».

Insomma, il temporaneo stop punta a evitare la «cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura (...) mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell'avvocatura».

Insomma, il temporaneo stop punta a evitare la «cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura (...) mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell'avvocatura».

Insomma, il temporaneo stop punta a evitare la «cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura (...) mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell'avvocatura».

Coniuge superstite, freno al diritto di abitazione

FAMIGLIA

Con la separazione legale si perde la casa adibita a residenza familiare

Angelo Busani

Il diritto del coniuge superstite di abitare la casa già adibita a residenza familiare – se di proprietà del defunto o di proprietà comune a entrambi i coniugi – e di usare i mobili che la corredano, sancito dall'articolo 540, comma 2 del Codice civile, non spetta nel caso i due fossero legalmente separati. Lo decide la Cassazione con l'ordinanza 15277 del 5 giugno 2019.

L'articolo 540 del Codice civile attribuisce al coniuge superstite il diritto di abitazione «sulla casa adibita a residenza familiare», ma la Cassazione ravvisa nella separazione dei coniugi «un ostacolo insormontabile» al sorgere del diritto di abitazione.

Infatti, in caso di separazione personale dei coniugi, e di conseguente cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno – secondo il giudice della legittimità – il presupposto oggettivo richiesto dalla legge al fine dell'attribuzione del diritto di abitazione. Se, quindi, il diritto di abitazione può avere a oggetto esclusivamente l'immobile in concreto utilizzato prima del decesso come «residenza familiare», l'applicabilità della norma deve essere condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita a residenza familiare: evenienza che, pertanto, non ricorre nei casi nei quali, a seguito della separazione coniugale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Questa conclusione della giurisprudenza (che conferma e, dunque, stabilizza l'unico precedente, quello recato dalla decisione di Cassazione 13407/2014) è fortemente avversata in dottrina, la quale rileva che, in base all'articolo 548 del Codice civile, il coniuge (cui non sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato) «ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato».

Pertanto, in linea di principio, si dovrebbe partire dal presupposto che, anche in presenza di uno stato di separazione (a meno che non vi sia una pronuncia di addebito della separazione), il coniuge superstite possa beneficiare dei diritti d'uso e di abitazione di cui all'articolo 540 del Codice civile. Fatta questa premessa, gli autori poi si suddividono in due correnti:

- da un lato si sottolinea che occorrerebbe verificare se, in concreto, sia effettivamente venuta a mancare una «casa familiare» (caso nel quale il diritto di abitazione non si origina), ad esempio perché, apertasi la separazione per intollerabilità della convivenza, i coniugi abbiano cessato di vivere nella residenza familiare, sostituendo di qualsiasi fondatezza l'aspettativa di una ripresa della convivenza a seguito di una eventuale loro riconciliazione; in caso contrario, invece, il coniuge superstite verrebbe a essere titolare del diritto di abitazione di cui all'articolo 540 del Codice civile;
- d'altro lato, con interpretazione ancor più estensiva, si afferma che il diritto di abitazione spetterebbe al coniuge superstite ogni qualvolta egli, a seguito alla separazione, abbia continuato ad abitare la casa familiare, in quanto destinatario della sua assegnazione per aver ottenuto l'affidamento dei figli.

Nelle successioni senza designazione vale la legittima

CASSAZIONE

Per i beni di cui il defunto non ha disposto restano opinioni differenti

Adriano Pischetola

Per la Cassazione sono regolati dalla sola successione legittima i beni di cui il testatore non abbia disposto ricostituendo l'universalità del suo patrimonio.

È una sentenza che senz'altro fa riflettere quella emanata dalla seconda sezione civile della Cassazione (17868/2019 depositata il 3 luglio 2019): interviene su di un tema controverso e dibattuto, la sorte dei beni di cui il testatore non abbia espressamente e chiaramente disposto, pur avendone fatto menzione nella scheda testamentaria (e che non siano quindi né ignorati né da intendersi sopravvenuti), e ciò in presenza di altre contestuali disposizioni aventi ad oggetto beni diversi.

Secondo i giudici, pura fronte di una «institutio ex re certa» (articolo 588, comma 2 del Codice civile) e quindi dell'indicazione di beni determinati (nella fattispecie: solo beni mobili) che il testatore risulti aver assegnato come quota del patrimonio – non ne deriva l'attribuzione a favore del medesimo beneficiario anche di altri beni, menzionati nella scheda testamentaria e non espressamente assegnati.

La cosiddetta forza espansiva di questa forma di istituzione di erede, infatti, – in grado di legittimare la partecipazione dell'istituto in tal modo alla ripartizione degli elementi patrimoniali di cui il testatore non abbia disposto (perché ignorati o sopravvenuti) – non trova applicazione qualora questa istituzione non integri una disposizione (sia pure pro quota) nella universalità del patrimonio.

Di fatto, era accaduto che la testatrice aveva disposto (qualificandole come eredi) a favore di due suoi nipoti per una metà di una casa, assegnando la residua metà ad un altro non meglio identificato padrone (a cui favore veniva costituito un diritto di prelazione all'acquisto, trattandosi di immobile non divisibile); nel contempo ad una terza persona (anch'essa non meglio identificata), che avrebbe dovuto prendersi cura della testatrice, venivano attribuiti solo i beni mobili, qualificandola «padrona erede universale».

Oggi l'anniversario del delitto Ambrosoli

LA COMMEMORAZIONE

L'Ordine degli avvocati a Palazzo di Giustizia in ricordo del collega

Oggi è l'anniversario dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli, ucciso l'11 luglio 1979 su mandato di Michele Sindona. La sua colpa essere stato nominato dalla Banca d'Italia commissario liquidatore della Banca Privata Italiana del finanziere siciliano.

L'Ordine degli avvocati di Milano ricorda questa giornata con un incontro dal titolo «Giorgio Ambrosoli. 40° anniversario 1979-2019: l'attualità dell'esempio», che si tiene oggi alle 11 presso l'aula magna del Palazzo di Giustizia di Milano.

Per Luca Ambrosoli, che ha seguito la professione paterna, «è motivo di fiducia vedere che, a 40 anni di distanza, Milano voglia stringersi intorno all'esempio di mio padre e affermare l'attualità della sua testimonianza di vita. Ed è bello che tutto ciò accada, innanzi alle autorità cittadine, presso il Palazzo di Giustizia».

A ricordare Giorgio Ambrosoli, il presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, Vinicio Nardo e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Testimonianze saranno portate da magi-

Amazon non obbligata al numero verde

CORTE UE

Basta assicurare un contatto rapido con i consumatori. Il modo lo sceglie l'azienda

Marina Castellaneta

Una piattaforma di e-commerce non è obbligata a mettere a disposizione del consumatore un numero di telefono. Per garantire la tutela del consumatore è solo necessario assicurare un contatto rapido e una comunicazione efficace con mezzi accessibili, chiari e comprensibili, ma la scelta dello strumento tecnico è dell'azienda che può avvalersi di un numero disponibile dopo alcuni clic o

anche di altri mezzi non specificati nella direttiva Ue 2011/83. Una sentenza, quella depositata ieri dalla Corte Ue nella causa C-649/17, che mette al riparo chi vende online da regole nazionali troppo rigide che potrebbero creare un onere eccessivo sul professionista ed essere incompatibili con il diritto Ue.

Questi i fatti. L'Unione federale delle associazioni dei consumatori tedeschi sosteneva che la società Amazon EU non avesse messo a disposizione in modo adeguato telefono e fax, come previsto nella legislazione tedesca, e ciò in violazione della direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori. Una posizione non condivisa dalla Corte Ue chiamata in causa dalla Corte federale tedesca. La direttiva – osservano gli eurogiu-

dici – prevede che nei casi di contratti a distanza o negoziati al fuori dei locali commerciali il professionista fornisca al consumatore «in maniera chiara e comprensibile», le informazioni riguardanti l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, nonché telefono, fax e email, «ove disponibili». Proprio quest'ultima espressione apre un'incertezza sulla portata dell'obbligo che può essere eliminata solo facendo riferimento al contesto e agli scopi perseguiti dall'atto Ue. Per la Corte, la direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori che include un'adeguata informazione sulle transazioni, in cui è centrale un diretto contatto tra azienda e consumatore. Detto questo, però, la Corte sottolinea la necessità di garantire

un giusto equilibrio tra tutela dei consumatori e competitività delle imprese. Così, per gli eurogiudici, un obbligo incondizionato di mettere a disposizione del consumatore una linea telefonica o creare un nuovo indirizzo mail è un onere sproporzionato «in particolare nel contesto economico di talune imprese... che possono cercare di ridurre il loro costo di funzionamento» attraverso il web. Per la Corte, inoltre, l'obbligo per il professionista di non applicare tariffe superiori a quella di base quando il consumatore lo contatta su un contratto concluso via nel senso di non imporre all'azienda di attivare una linea nel rapporto precontrattuale. Di qui il via libera ad Amazon sulla scelta dei mezzi.



CON IL SOLE 24 ORE, TRE USCITE CHE APPROFONDISCONO IN MODO SEMPLICE I TEMI LEGATI AL NUOVO DECRETO CRESCITA.

Mercoledì 10 Luglio "Le novità fiscali": il fisco tenta di rilanciare la crescita favorendo gli investimenti delle imprese, dal ripristino dello sconto fiscale del 130% per l'acquisto di macchinari alla detassazione sui beni intangibili come i brevetti, all'aliquota Ires ridotta per gli utili accantonati.

Mercoledì 17 Luglio "Le misure per il risparmio": i meccanismi di rimborso per i risparmiatori danneggiati dal crack delle banche, gli strumenti per incentivare lo sviluppo del venture capital e la disciplina degli Eltif.

Mercoledì 24 Luglio "Gli incentivi alle imprese": tutte le novità per le imprese, dal nuovo portale governativo al nuovo fondo di garanzia per la copertura di finanziamenti per le medie imprese e al potenziamento delle piattaforme online come il social lending o il crowdfunding.



IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A 0,50€*

ilssole24ore.com